

Area II n.13 Del 03.07.2023		
--------------------------------	---	--

COMUNE DI CAPACI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
 Originale di deliberazione del Consiglio Comunale

N° 49 del Reg.	OGGETTO	Approvazione Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento ed accertamenti esecutivi
Data 18.07.2023		
Parte Riservata all'Area II Bilancio _____		NOTE
Missione	Programma	
Titolo	Macroaggregato	
Capitolo		
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria		

L'anno duemilaventitrè il giorno diciotto del mese di Luglio alle ore 21,00 e seguenti nella sala delle adunanze del Comune di Capaci, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
1) Componente Giambona Rosario	X		9) Componente Troia Giovanni	X	
2) Componente Tarallo Roberto	X		10) Componente Salvino Valentina		X
3) Componente Guercio Letizia	X		11) Componente Greco Maria Pia	X	
4) Componente Fricano Francesco	X		12) Componente Fiaschini Alessandra	X	
5) Componente Vassallo Beatrice D.	X		13) Componente Di Lorenzo Sara	X	
6) Componente Puccio Salvatore	X		14) Componente Raveduto Francesco	X	
7) Componente Giambona Maria	X		15) Componente Margarini Marika	X	
8) Componente Guastella Michele	X		16) Componente Siino Giuseppe	X	

Presiede Il Presidente del C.C. Arch.Rosario Giambona .

Partecipa il Segretario Dr.Leonardo Lo Biundo .

Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.

Sono presenti senza diritto di voto: Sindaco, Ass.Baiamonte, Ass.Billante, Ass.Caruso, e Ass.Vassallo

Passiamo al punto numero 5: Approvazione Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento ed accertamenti esecutivi.

V° P U N T O O.D.G.

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSE A SEGUITO DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ED ACCERTAMENTI ESECUTIVI

PRESIDENTE: Il responsabile di area, prego.

DOTT. LUPICA: E allora, il presente regolamento disciplina le cosiddette agevolazioni che vengono concesse ad alcuni debitori riguardanti quelle somme di denaro dovuto al Comune al seguito di ingiunzione di pagamento che sono diventate esecutive entro la data del 30 giugno 2022. Attraverso queste procedure agevolate si dà la possibilità al debitore di estinguere il suo debito, le somme dovute al Comune pagando soltanto la sorte capitale e le spese che si sono maturare nel frattempo, nonché prevedendo anche il relativo pagamento o in un'unica soluzione, a secondo dell'ammontare del debito, oppure nel numero massimo di diciotto rate previste dal regolamento stesso. Si fa questa proposta, il Comune è libero di valutare e vagliare il tutto e concede al debitore la possibilità di pagamento entro la controproposta del Comune. Ovviamente questo regolamento dà la possibilità di riscuotere tutte queste somme sospese da parte del Comune e consentire così l'afflusso di denaro fresco all'interno del bilancio comunale. Questo regolamento per la relativa esecutorietà dovrà poi essere pubblicato ovviamente all'albo del Comune e trasmesso al concessionario per la relativa riscossione. Quindi come possiamo vedere è un documento diciamo che consente di agevolare, favorire quelle procedure ancora sospese riguardanti il mancato pagamento di queste somme in favore del Comune. Il regolamento è abbastanza snello, di facile comprensione addirittura quindi non penso che ci sia altro da aggiungere. Prego.

PRESIDENTE: Munito del parere?

DOTT. LUPICA: Sì, il parere... è munito del parere dei Revisori che è a sua volta favorevole.

PRESIDENTE: Okay, grazie, ci sono interventi?

GUASTELLA: Buona sera dottore Lupica, una domanda, ma il Comune... chi sono i concessionari che abbiamo a cui abbiamo affidato dei carichi?

DOTT. LUPICA: Una è la Cleset e lei lo sa meglio di me, e l'altra

è l'Ares srl. Come mai questo domanda così tecnica?

GUASTELLA: Dottore Lupica, lei entra nel merito, ho chiesto semplicemente chi sono i concessionari.

DOTT. LUPICA: E questo.

GUASTELLA: Oltre la Cleset abbiamo altri concessionari privati a cui abbiamo affidato dei carichi? Domanda.

DOTT. LUPICA: Ares Srl, sì, mi sfuggiva il nome, Ares srl, sì confermo.

PRESIDENTE: Prego Consigliere Guercio.

GUERCIO: Posso?

PRESIDENTE: Sì, sì.

GUERCIO: Io volevo chiedere al dottore Lupica se sarà la concessionaria diciamo che ha in affidamento i ruoli coattivi del Comune ad occuparsi nel rendere pubblica l'istanza o sarà l'ufficio dei tributi una volta approvata la proposta chi si occuperà?

DOTT. LUPICA: L'istanza viene presentata al Comune entro il 31 otto... l'istanza...

GUERCIO: Sì, ma sarà il Comune a renderla pubblica o sarà il concessionario? Questo volevo capire.

RAG. DI MAGGIO: Entrambi perché oltre alle ingiunzioni ci sono anche gli avvisi e gli accertamenti esecutivi per cui anche il Comune che ha questi avvisi potrà rilasciare la definizione agevolata, poi è scritto.

DOTT. LUPICA: È scritto nel regolamento.

GUERCIO: Ho capito, va bene, grazie, e un'altra domanda la posso fare?

DOTT. LUPICA: Prego.

GUERCIO: Siccome ho visto che nella delibera è prevista l'immediata esecutività, siccome è un regolamento e di solito nei regolamenti non viene prevista l'immediata esecutività quindi sarà vigente già da... diciamo da domani o dobbiamo aspettare sempre i quindici giorni? La domanda è lecita perché l'ho visto diciamo...

PRESIDENTE: Dice bene, trattandosi di regolamento non c'è l'immediata esecutività della delibera, quindi dobbiamo aspettare i quindici giorni.

GUERCIO: Okay.

RAG. DI MAGGIO: È importante farlo prima del 29 luglio perché il 29 luglio... deve essere trasmesso al portale del federalismo fiscale. Poi ci sono sessanta giorni, se ne parla il 31 ottobre data diciamo dal quale poi parte la richiesta di questa definizione agevolata per cui il tempo c'è, non è...

GUERCIO: E poi ai cittadini quando verrà data la risposta una volta fatta l'istanza?

DOTT. LUPICA: Entro gennaio.

GUERCIO: Entro?

DOTT. LUPICA: Entro gennaio del nuovo anno e il pagamento deve essere fatto in una o in diciotto rate...

GUERCIO: Sì, sì, l'ha spiegato, l'ho sentito.

DOTT. LUPICA: Entro marzo, credo che sia...

GUERCIO: L'ho sentito, grazie.

DOTT. LUPICA: Entro marzo 2023.

GUERCIO: Va bene, grazie Presidente. Grazie al dottore Lupica e al ragioniere Di Maggio.

PRESIDENTE: Sì, prego Consigliere Puccio.

PUCCIO: Presidente Grazie. Presidente, io credo che sia un ottimo provvedimento. È un provvedimento che permette alle persone di regolarizzarsi e nello stesso tempo di risparmiare qualcosa. Ma la cosa più importante è quella... la convenienza per il Comune, è un modo per... scusate il termine, fare cassa, anche perché il Comune ne ha bisogno quindi sono provvedimenti che secondo me vanno a favore sia del cittadino che a favore dell'ente quindi a favore, lo possiamo dire liberamente, di tutta la comunità. Grazie Presidente.

PRESIDENTE: Grazie Consigliere Puccio. Ci sono altri interventi?

GUASTELLA: Presidente, anche io sono contento per questo regolamento, ritengo che sia importante perché arriva nel 2023 dopo che negli ultimi anni tutte le comunità un po' tutta l'Italia, anche gli altri stati hanno affrontato una crisi enorme, le famiglie hanno avuto difficoltà nell'andare avanti, nella vita quotidiana e quindi anche nel pagare le tasse hanno avuto poche disponibilità, quindi questo è un modo per evitare di farle arretrare ancora di più e quindi dare questa possibilità di trovare, come dire, un modo più semplice e più comodo per le loro tasche per poter pagare questi debiti e non arretrare e diventare dei debitori e sono contento perché è la prima volta che anche a livello nazionale, tranne qualche nota stonata, che non si parla sempre: ah, non si fanno condoni, non si devono condonare, non si devono tro... perché aiutiamo l'evasione, si aiutano gli evasori, quelli che non possono pagare... ma bisogna tenere conto invece, come stiamo facendo noi, come fanno in molte altre parti, tenere conto della grande crisi che c'è stata e che ancora continua, e che quindi molte famiglie non è che non hanno pagato perché avevano i soldi e non volevano pagare, ma non hanno pagato appunto perché per la crisi non avevano le

disponibilità per pagare, quindi per tanto questo è un grande aiuto e noi siamo d'accordo. Grazie Presidente.

PRESIDENTE: Un'evasione di necessità diciamo così.

PUCCIO: Una precisazione...

PRESIDENTE: Un'evasione di necessità, dalle stazioni che purtroppo si sono verificate. Sì, prego Consigliere.

PUCCIO: Non credo che sia come un condono, è un'agevolazione. Non credo proprio che sia un condono.

PRESIDENTE: Dunque ci sono altri interventi? No. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

GUERCIO: Posso Presidente?

PRESIDENTE: Sì.

GUERCIO: Grazie. Anche Noi per Capaci, il Gruppo di Noi per Capaci voterà favorevole a questa proposta per gli stessi motivi che ha appena esposto sia il Consigliere Guastella che il Consigliere Puccio e sono contenta che sia arrivata finalmente questa proposta perché la sollecitavo da tempo all'Ufficio. Quindi siamo favorevoli, grazie.

PRESIDENTE: Grazie, ci sono altre dichiarazioni di voto?

PUCCIO: Favorevole, Presidente.

PRESIDENTE: Capogruppo.

FRICANO: Favorevole, Presidente.

PRESIDENTE: Passiamo alla votazione.

VOTAZIONE

V° P U N T O O.D.G.

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ED ACCERTAMENTI ESECUTIVI

PRESIDENTE: Per alzata di mano. Tutti favorevoli. All'unanimità dei presenti il Consiglio approva la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la superiore proposta corredata dai pareri resi favorevoli dai responsabili di Area;
Uditi gli interventi dei Consiglieri comunali di cui all'allegato verbale;
Con la seguente votazione unanime espressa per alzata di mano .

DELIBERA

Approvare la superiore proposta di deliberazione .
Letto confermato e sottoscritto

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n°10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, propone su richiesta dell'Amministrazione Comunale l'adozione della presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“Approvazione regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento ed accertamenti esecutivi”**

PREMESSO

- che la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai comuni fin dall'anno 2000;
- che l'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 recante “Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali”, dispone che: “gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 commi 227, 229-bis e 231 della legge 29 dicembre 2022 n.197”;

VISTE le disposizioni comprese nei commi da 231 a 252 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, di disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente nazionale della riscossione, da assumere a riferimento compatibilmente con le statuizioni dell'articolo 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34 che, ai commi 2,3, 4 e 5, dispone:

Con il provvedimento di cui al comma 1 che dispone l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 231, della citata legge n. 197 del 2022 gli enti territoriali stabiliscono anche:

- a. il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza;
- b. le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
- c. i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
- d. il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse

A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Si applicano i commi 240, ove compatibile, 246 e 247 dell'articolo 1 della citata legge n. 197 del 2022.

CONSIDERATO che il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, all'articolo 17-bis, concede la possibilità anche agli enti territoriali che effettuano la riscossione diretta delle proprie entrate ovvero che l'hanno affidata ai concessionari di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446, di applicare la misura del comma 231 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, permettendo ai debitori di estinguere i debiti risultanti da ingiunzioni e da accertamenti esecutivi, senza corrispondere le somme dovute a titolo di interessi e di sanzioni, di interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione;

CONSIDERATO inoltre che:

- il comune intende avvalersi dell'istituto della definizione agevolata per i debiti contenuti in ingiunzioni fiscali di cui al Regio decreto 639/1910, emesse dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022, o in accertamenti emessi ai sensi del comma 792 dell'art. 1 della Legge 160/2019, divenuti esecutivi alla data del 30 giugno 2022, in caso di riscossione diretta da parte di chi ha emesso l'avviso stesso, o affidati in carico alla medesima data a uno dei soggetti previsti dall'art. 52, comma 5, lettera b, del D.Lgs 446/1997;
(oppure, in base alla opzione indicata nell'art. 2):
- il comune intende avvalersi dell'istituto di definizione agevolata per i debiti risultanti dai singoli carichi contenuti in ingiunzioni fiscali di cui al Regio Decreto n. 639/1910 emesse dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 o in avvisi di accertamento disciplinati dal comma 792 dell'art. 1 della Legge n.160/2019, divenuti esecutivi alla data del 30 giugno 2022 possono essere estinti versando esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione;
- la definizione agevolata consiste nell'estinguere i medesimi debiti senza corrispondere le somme dovute a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora compresi quelli dovuti ai sensi del comma 802 dell'art. 1 della legge 160/2019 e le somme maturate a titolo di oneri, compresi quelli previsti dal comma 803 lettera a) della legge 160/2019, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione, nel rispetto rigoroso delle scadenze indicate nel regolamento di applicazione dell'istituto in commento;
- nel caso di debiti relativi a sanzioni amministrative diverse da quelle collegate al tributo, è dovuta la sanzione e l'estinzione riguarda gli interessi, comunque denominati, compresi quelli dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e le somme maturate a titolo di aggio (oneri di riscossione);

RILEVATA, dalle risultanze amministrative agli atti degli uffici coinvolti nella gestione delle entrate definibili, la presenza di carichi contenuti in ingiunzioni fiscali emesse nel periodo dal 1/1/2000 al 30/06/2022, rimosse in forma diretta o mediante ricorso a concessionario, e di accertamenti esecutivi affidati al concessionario alla data del 30/06/2022;

ESAMINATA la proposta di *“Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi ai sensi dell'art. 17-bis del D.L. 34/2023, convertito dalla L. 56/2023”* che si compone di n. 9 articoli, formulati in attuazione della potestà ammessa dal citato articolo 17-bis, sviluppato nei seguenti punti:

- Oggetto del regolamento

- Oggetto della definizione agevolata
- Procedura per la definizione agevolata
- Effetti della dichiarazione
- Versamento degli importi dovuti
- Perfezionamento della definizione agevolata
- Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere
- Definizione agevolata degli importi inclusi in caso di accordi o piani del consumatore /ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore
- Efficacia del regolamento;

RITENUTO di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 17-bis mediante applicazione del comma 231 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di agevolare i debitori di somme iscritte nella fase coattiva gravati di significativi oneri accessori, in considerazione della attuale complessa situazione di difficoltà economica, tenuto conto altresì del beneficio che potrebbe derivare dall'incremento della performance di riscossione sui residui attivi;

VISTI:

- l'articolo. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;
- il comma 7 dell'articolo 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, il quale stabilisce che: *“I provvedimenti di cui al comma 1 adottati dagli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente locale e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici nonché, nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, al soggetto affidatario entro il 30 giugno 2023”*;

RILEVATO inoltre che il presente provvedimento deve essere comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici, nonché al soggetto affidatario, nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446;

DATO ATTO del parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;


PRESO ATTO:

- del D. Lgs. n. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:


1. **di avvalersi** della facoltà prevista dall'art. 17-bis del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, dando applicazione alle disposizioni del comma 231 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
2. **di approvare** il "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento ed accertamenti esecutivi" composto di n. 10 articoli, riportato in allegato alla presente delibera, per costituirne parte integrante;
3. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Capaci;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario per la riscossione del Comune di Capaci;
5. di dare atto che il provvedimento, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente locale e deve essere trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici.
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto delle scadenze previste dalla legge e dal regolamento.



Il Responsabile del procedimento
Dr. Vincenzo Lupica

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Capaci lì 03/07/2023



Il Responsabile dell'Area
Dr. Vincenzo Lupica

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Capaci lì 03/07/2023

Il Responsabile dell'Area II
Dr. Vincenzo Lupica

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione corredata dai pareri resi favorevoli dal Responsabile del servizio Finanziario e dal Collegio dei Revisori dei Conti

Uditi gli interventi dei Consiglieri comunali di cui all'allegato verbale

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano *oppure* mediante schede segrete

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. **di avvalersi** della facoltà prevista dall'art. 17-bis del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, dando applicazione alle disposizioni del comma 231 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
2. **di approvare** il "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento ed accertamenti esecutivi" composto di n. 10 articoli, riportato in allegato alla presente delibera, per costituirne parte integrante;
3. **di disporre** che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Capaci;
4. **di trasmettere** il presente provvedimento al Concessionario per la riscossione del Comune di Capaci;
5. **di dare atto** che il provvedimento, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente locale e deve essere trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici.

e con successiva votazione

DELIBERA

6. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto delle scadenze previste dalla legge e dal regolamento.

Letto confermato e sottoscritto

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Leonardo Lo Biundo)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Leonardo Lo Biundo)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____
in quanto

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
Dichiara Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Leonardo Lo Biundo)



COMUNE DI CAPACI
Città Metropolitana

**REGOLAMENTO PER LA
DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELLE ENTRATE COMUNALI
NON RISCOSSE A SEGUITO DI
INGIUNZIONI DI PAGAMENTO
ED ACCERTAMENTI ESECUTIVI**

(approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° 69 del 18-07-2023)

SOMMARIO

ARTICOLO	OGGETTO
-----------------	----------------

1	Oggetto del regolamento
----------	--------------------------------

2	Oggetto della definizione agevolata
----------	--

3	Procedura per la definizione agevolata
----------	---

4	Effetti della dichiarazione
----------	------------------------------------

5	Versamento degli importi dovuti
----------	--

6	Perfezionamento della definizione agevolata
----------	--

7	Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere
----------	--

8	Definizione agevolata degli importi inclusi in caso di accordi o piani del consumatore /ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore
----------	--

9	Rinuncia al contenzioso pendente
----------	---

10	Efficacia del regolamento
-----------	----------------------------------

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 17-bis, comma 1, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni fiscali, di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi, di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni di cui all'articolo 17-bis del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 e dell'articolo 1, commi da 232 a 251 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto compatibili.

Articolo 2

Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti contenuti in ingiunzioni fiscali di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 emesse dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 o in avvisi di accertamento disciplinati dal comma 792 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, divenuti esecutivi alla data del 30 giugno 2022 possono essere estinti versando esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione.
 2. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata di cui al comma precedente, sono estinte le somme contenute negli atti sopra richiamati relative alle sanzioni, agli interessi, compresi quelli maturati ai sensi dell'art. 1, comma 802, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ed agli oneri di riscossione, inclusi quelli di cui all'art. 1, comma 803, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Nel caso di atti relativi a sanzioni amministrative
-

diverse da quelle collegate al tributo, è dovuta la sanzione e l'estinzione riguarda gli interessi, comunque denominati, compresi quelli dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di aggio.
4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.
5. Sono esclusi dalla definizione agevolata i debiti relativi a:
 - somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015;
 - crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
 - multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Articolo 3

Procedura per la definizione agevolata

1. Ai fini della definizione agevolata di cui al precedente articolo 2, il debitore manifesta al Comune o al concessionario (*o alla società in house*) della relativa entrata, la volontà di avvalersi della stessa, rendendo, entro il termine del 31 ottobre 2023, apposita dichiarazione, previa acquisizione del prospetto dei carichi definibili, con le modalità definite dal Comune (*o dal concessionario-società in house*).
2. Nella dichiarazione di cui al comma precedente, il debitore indica il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento, in base a quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento, nonché la pendenza di eventuali giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, con compensazione delle spese di lite.
3. Il Comune (*o il concessionario-società in house*) entro il termine del 31 gennaio 2024 comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al

comma 1, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate ed il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

4. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale ed a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione dell'ingiunzione fiscale.

Articolo 4

Effetti della dichiarazione

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3:
 - a. sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza;
 - b. sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della dichiarazione;
 - c. non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
 - d. non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
 - e. non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 5

Versamento degli importi dovuti

1. Il pagamento delle somme di cui al precedente articolo 2 è effettuato in unica soluzione, entro il 29 febbraio 2024 ovvero nel numero massimo di 18 rate, di pari ammontare, con scadenza della prima rata il 29 febbraio 2024 e delle successive alla fine del terzo mese successivo alla scadenza della rata precedente.
2. Nel caso di pagamento rateale, si applicano, a decorrere dal 1° marzo 2024, gli interessi al tasso del 2%, in analogia con la definizione agevolata nazionale.

3. Il pagamento delle somme dovute per la definizione viene effettuato secondo le specifiche modalità previste per la relativa entrata.

Articolo 6

Perfezionamento della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale ipotesi, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo.
2. Nel caso in cui il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto, come determinato ai sensi del presente regolamento, per beneficiare degli effetti della definizione agevolata deve comunque manifestare la volontà di aderirvi con le modalità previste dall'art. 3.
3. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
4. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione agevolata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 7

Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune (*o dal concessionario - società in house*), le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento o agli accertamenti esecutivi di cui all'art. 1 del presente regolamento. In

questo caso, per determinare l'ammontare delle somme dovute ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

Articolo 8

Definizione agevolata degli importi inclusi in caso di accordi o piani del consumatore /ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore

1. Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al presente regolamento i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito dell'istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 9

Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della
-

documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

Articolo 10

Efficacia del regolamento

1. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 17-bis, comma 7, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.



COMUNE DI CAPACI

Provincia di Palermo

Il Collegio dei Revisori

VERBALE N. 29/2023

Il giorno 06 del mese di luglio dell'anno 2023 alle ore 16,00 presso lo studio del Componente Dott. Giuseppe Barretta in Partinico, a seguito di convocazione del Presidente, si è riunito il Collegio dei Revisori nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 22.06.2021 dichiarata immediatamente esecutiva.

Sono presenti:

Dott. Domenico Meli	Presidente
Dott. Giuseppe Barretta	Componente
Dott. Pino Raia	Componente

IL COLLEGIO

Il Collegio ha ricevuto a mezzo PEC del 03/07/2023 la seguente proposte di deliberazione per il Consiglio comunale recante il seguente oggetto:

- 1- Proposta n. 13 del 03/07/2023 – **Approvazione regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento ed accertamenti esecutivi;**

Vista la proposta di deliberazione sopra elencata;

IL COLLEGIO

Procede all'esame della proposta;

Trattasi di nuovo regolamento per la disciplina delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento ed accertamenti esecutivi ai sensi delle disposizioni comprese nei commi da 231 a 252 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, di disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente nazionale della riscossione, da

assumere a riferimento compatibilmente con le statuizioni dell'articolo 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34 che, ai commi 2,3, 4 e 5, dispone:

Con il provvedimento di cui al comma 1 che dispone l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 231, della citata legge n. 197 del 2022 gli enti territoriali stabiliscono anche:

il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza;

le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;

i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

Viste le premesse della proposta di deliberazione;

ESAMINATA la proposta di "Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi ai sensi dell'art. 17-bis del D.L. 34/2023, convertito dalla L. 56/2023" che si compone di n. 9 articoli, formulati in attuazione della potestà ammessa dal citato articolo 17-bis, sviluppato nei seguenti punti:

- Oggetto del regolamento
- Oggetto della definizione agevolata
- Procedura per la definizione agevolata
- Effetti della dichiarazione
- Versamento degli importi dovuti
- Perfezionamento della definizione agevolata
- Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere
- Definizione agevolata degli importi inclusi in caso di accordi o piani del consumatore /ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore
- Efficacia del regolamento;

Vista la proposta di regolamento che si compone di n. 10 articoli;

Visti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio finanziario in data 03/07/2023;

Visto il TUEL


IL COLLEGIO

Esprime parere favorevole sulla proposta n. 13 del 03.07.2023 sopra evidenziata.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, chiuso alle 17,30, viene sottoscritto come segue e trasmesso in copia al Sig. Sindaco, al Sig. Presidente del Consiglio comunale, al Sig. Segretario Generale ed al Servizio finanziario per gli adempimenti di propria competenza.

IL COLLEGIO


Il Presidente Dr. Domenico Meli



Il Componente Dott. Giuseppe Barretta




Il Componente Dott. Pino Raja



IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE



Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Leonardo Lo Biundo)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Leonardo Lo Biundo)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ in quanto

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiara Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Leonardo Lo Biundo)